

CAMERA DEI DEPUTATI N. 380-C
—

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(RELATORE VALIANTE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 22 maggio 1969

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 dicembre 1970 (Stampato n. 676)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(GONELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(COLOMBO EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 10 dicembre 1970*

Delega legislativa al Governo della Repubblica
per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale

Presentata alla Presidenza il 15 settembre 1971

INDICE

	PAG.		PAG.
PREMESSA	3	Interruzione dell'istruzione (articolo 2 n. 36)	13
PRINCIPI FONDAMENTALI	4	Attribuzioni del giudice istruttore (articolo 2 n. 38)	13
LE MODIFICAZIONI DEL SENATO	5	Persona offesa dal reato (articolo 2 n. 41)	14
Commissione consultiva (articolo 1)	5	Durata dell'istruttoria (articolo 2 n. 43)	14
Poteri del difensore (articolo 2 n. 2)	5	Precisazione dell'imputazione (articolo 2 n. 44)	14
Ausiliari tecnici del giudice (articolo 2 n. 5)	5	Durata della custodia in carcere (articolo 2 n. 47)	15
Personalità dell'imputato (articolo 2 n. 6)	5	Misure di coercizione disposte dal giudice del dibattimento (articolo 2 n. 50)	15
Ricerche peritali (articolo 2 n. 7)	6	Attribuzione delle funzioni accusatorie in appello (articolo 2 n. 53)	15
Insufficienza di prove (articolo 2 n. 8)	6	Poteri del giudice nell'esame diretto (articolo 2 n. 57)	15
Competenza (articolo 2 n. 9)	7	Fascicoli processuali (articolo 2 nn. 59 e 60)	15
Commissione (articolo 2 n. 10)	7	Impugnazione della parte civile (articolo 2 n. 64)	16
Giudice di rinvio (articolo 2 n. 12)	8	Poteri del giudice in appello (articolo 2 n. 68)	16
Azione civile (articolo 2 nn. 13-15 e 20-23)	8	Rinnovazione del dibattimento (articolo 2 n. 69)	16
Riapertura dell'istruzione (articolo 2 n. 19)	8	Esecuzione della pena (articolo 2 n. 73)	16
Doveri della polizia giudiziaria (articolo 2 n. 27)	9	Revisione (articolo 2 n. 74)	16
Verbalizzazione degli atti di polizia (articolo 2 n. 28)	9	Errore giudiziario (articolo 2 n. 75)	16
Doveri del pubblico ministero nei confronti degli arrestati e dei fermati (articolo 2 n. 28)	10	Menzione dei voti nella sentenza (articolo 2 n. 78)	17
Attribuzioni del pubblico ministero (articolo 2 n. 30)	11	Entrata in vigore del nuovo codice (articolo 2 n. 79)	17
Procedimento per decreto (articolo 2 n. 31)	11	Copertura finanziaria (articoli 4 e 5)	17
Disciplina del processo pretorile (articolo 2 n. 32)	12		
Giudizio direttissimo (articolo 2 n. 33)	12	CONCLUSIONE	17
Adempimenti del pubblico ministero (articolo 1 nn. 34 e 35)	13		

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dopo un lungo ed interessante dibattito, il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge di delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, introducendo numerosissime modificazioni al testo precedentemente approvato dalla Camera dei deputati.

Non era certo pensabile che il nostro testo fosse accolto integralmente dal Senato già nella prima lettura.

La nostra impostazione è stata elaborata nel corso di lunghi ed appassionati dibattiti in Commissione; è stata accolta e perfino fatta propria dal Governo, che pure aveva visto il suo originale disegno radicalmente mutato; è stata, infine, raffrontata con successo alla opinione dei deputati di due successive e pur tanto diverse legislature. Non va poi dimenticato che essa ha ricevuto favorevole accoglienza sia in sede politica sia in sede scientifica, niente affatto sminuita dall'opposizione, talvolta aspra e perfino preconcepita — e tuttavia scontata — di alcuni che, adducendo soprattutto preoccupazioni politiche, hanno mostrato di preferire sostanzialmente le vecchie strutture, e di esser disposti ad accogliere poche superficiali modificazioni.

Tuttavia la materia in esame è così vasta e complessa, e così densa di implicazioni sociali e politiche, che un ulteriore approfondimento e confronto erano auspicabili e desiderati. Specialmente chi si è assunta la grossa responsabilità di proporre nuove regole e addirittura istituti mai prima sperimentati, avvertiva profondamente l'esigenza che su tali innovazioni le valutazioni e le critiche fossero le più larghe e passionate.

Gli studi sul nuovo codice, poi, numerosi e pregevoli, solo raramente hanno affrontato il tema generale e globale delle nuove linee del processo, limitandosi quasi sempre ad approfondire temi particolari: sicché su molti punti essenziali, direttamente o indirettamente legati alla nuova impostazione, manca addirittura una qualsiasi e comunque idonea elaborazione.

Prevedibile, perciò, e vivamente atteso era il largo e qualificato dibattito che si è svolto al Senato, anche per la consapevolezza della presenza in quella alta Assemblea di menti elette e di studiosi insigni che, specialmente

nel campo del diritto e nelle discipline sociali, hanno largamente illustrato la professione e la scienza. Prevedibili pure — anche se, ovviamente, non desiderate ed anzi temute — erano, per l'eventualità di rigetto della nostra linea, modificazioni di rilievo e perfino radicali del nostro testo.

Il Senato, invece, con una discussione generale sostanzialmente favorevole, salvo qualche eccezione, e con modificazioni numerose ma niente affatto contrarie alle nostre scelte di fondo, ha mostrato di consentire piuttosto largamente alla impostazione approvata dalla Camera.

Tuttavia alcune modificazioni, pur riguardando particolari e spesso marginali aspetti del nuovo processo, ne contraddicono chiaramente, o quanto meno ne disturbano senza necessità la linearità e la coerenza.

Grata al Senato, perciò, per l'approvazione delle linee essenziali del provvedimento, così come proposte dalla Camera, la nostra Commissione giustizia ne ha accolte volentieri le numerose precisazioni e integrazioni che meglio esprimono la volontà del legislatore delegante. Tuttavia ha ritenuto di dover ribadire le precedenti scelte della Camera su alcuni punti qualificanti, che generalmente gli stessi emendamenti del Senato non contestano ed anzi implicitamente confermano, per altro limitandone inutilmente la portata ovvero aggiungendovi disposizioni incompatibili.

L'assoluta autonomia del Senato della Repubblica — come, d'altra parte, quella della Camera dei deputati — ed il profondo rispetto dovuto al concorrente indispensabile altro organo di legislazione, non sono stati mai in discussione.

La Commissione giustizia è stata confortata nelle sue decisioni dalla precisa volontà politica e dalla inequivocabile scelta espressa con la loro adesione dal Governo e dai gruppi di maggioranza (questa ultima non certo sminuita dall'intervento di un commissario socialdemocratico, che ha confermato il suo atteggiamento critico). Gli stessi gruppi dell'opposizione hanno sostanzialmente sostenuto la linea della maggioranza, pur dopo aver cercato di far accogliere taluni loro emendamenti.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Converrà qui ricapitolare alcuni punti essenziali della nostra impostazione per ribadire la validità pur dopo l'esame del Senato, e per meglio valutare la inopportunità e talvolta perfino la contraddittorietà di alcune modificazioni introdotte nel testo della Camera.

a) *Giurisdizionalità del processo.*

Il rapporto processuale è una relazione tra l'accusa (pubblico ministero) e l'imputato, facente capo al giudice. Senza il giudice non vi è processo.

Non costituiscono processo, perciò, gli atti compiuti prima dell'esercizio dell'azione penale, cioè della richiesta al giudice di procedere. E, oltre il giudice, nessun altro ha potere e competenza per decidere in ordine alla libertà dell'imputato — lo prescrive la Costituzione all'articolo 13, comma secondo — e alla sua sottoposizione a giudizio.

Il pubblico ministero è semplice organo dell'accusa, senza più poteri giurisdizionali. Egli, perciò, non può disporre il rinvio a giudizio, neppure in casi eccezionali, né prescrivere misure di coercizione personale: per così gravi limitazioni della libertà e dell'autonomia della persona è indispensabile la garanzia di una decisione del giudice.

b) *Uguaglianza delle parti.*

Il processo penale è una contesa, diretta dal giudice, tra un accusatore (pubblico) e un accusato. L'uno e l'altro rappresentano rilevanti interessi, ugualmente meritevoli di protezione, rispettivamente quello della collettività alla propria difesa, e quello dell'individuo alla propria libertà e sopravvivenza, ed entrambi l'interesse alla giustizia, cardine insostituibile della vita associata.

Se l'interesse della collettività non è la cieca reazione bensì la condanna del vero colpevole, è interesse di tutti consentire all'accusato la più ampia difesa. Non sarebbe giustizia la condanna di un innocente.

Ma non lascerebbe tranquilli neppure la oppressione dell'accusato da parte di tutto un apparato persecutorio: polizia, parte civile, pubblico ministero, lo stesso giudice, come avviene nel processo attuale.

Il duello (da *duo*) deve essere equilibrato: da una parte l'accusa, dall'altra la difesa, che contendono tra loro, a parità di posizioni, sotto il controllo del giudice imparziale.

c) *Autonomia delle fasi processuali.*

In un processo ordinato, ogni atto ha una sua propria funzione e deve essere compiuto dall'organo competente. Non è ammissibile che un accertamento compiuto dal pubblico ministero per convalidare l'accusa, o dal giudice istruttore per stabilire la necessità del rinvio a giudizio, serva ugualmente, così com'è stato compiuto, al giudice che deve pronunciare l'innocenza o la colpevolezza.

Ogni atto deve servire soltanto al suo scopo essenziale, e deve essere compiuto soltanto dall'organo competente per la relativa fase processuale. Va esclusa, perciò, ogni fungibilità, tanto dell'atto quanto dell'organo che vi provvede. La pretesa economia processuale non esclude le ripetizioni a catena e le gravi perdite di tempo, tanto deprecate nel processo attuale, mentre elimina tutti i benefici dell'immediatezza e quelli connessi dell'oralità e della concentrazione.

Unica eccezione è costituita dalla irripetibilità dell'atto.

Pertanto, le varie fasi processuali sono autonome, affidate ad organi diversi, tendenti a finalità diverse; ed ognuna deve fondarsi — di regola — su autonomi accertamenti.

d) *Immediatezza del giudizio.*

Gli elementi rilevanti per la decisione di innocenza o di colpevolezza — quella che conta per l'imputato e per la società — sono soltanto quelli che si acquisiscono in dibattimento e immediatamente, cioè senza alcuna mediazione.

Di qui la non necessità della tradizionale istruzione, che va sostituita dall'acquisizione dei soli atti non rinviabili al dibattimento (oltre, ovviamente, a quelli necessari per stabilire se l'accusato può essere prosciolto o deve essere invece rinviato a giudizio). Di qui pure l'abolizione del famigerato fascicolo processuale, che sarà costituito dai soli atti irripetibili. Di qui, soprattutto, la necessità che il processo si svolga sollecitamente e tutto in dibattimento, dinanzi al giudice che deve decidere.

e) *Libertà dell'imputato.*

I principi costituzionali di libertà e di autonomia e di crescita della persona umana impongono un nuovo atteggiamento della giustizia penale nei confronti dell'imputato. Questi, finché non è raggiunto dalla sentenza definitiva, non può essere considerato colpevole.

Non è ammissibile, perciò, che l'imputato sia preventivamente privato della libertà.

Questa può esser limitata e magari, nei casi più gravi, sacrificata soltanto per esigenze istruttorie e per il periodo di tempo indispensabile per provvedervi. Ripudiato, perciò, il vigente criterio della carcerazione preventiva in ogni caso, vanno previsti vari strumenti di coercizione personale, da utilizzarsi secondo criteri di gradualità rapportati alle esigenze del processo e alla personalità dell'imputato.

Queste linee di fondo del nuovo processo il Senato non ha affatto contestato, né nella discussione generale né durante l'esame degli articoli. Benché non espresse esplicitamente in norme articolate — come le altre, pure essenziali, d'altronde — esse si ricavano chiaramente da tutta l'impostazione del processo, e ne costituiscono altrettanti binari.

Sicché le marginali modificazioni introdotte in contrasto con esse o scarsamente affini, devono ritenersi incompatibili. E appunto come tali la Commissione giustizia ne propone il rigetto.

LE MODIFICAZIONI DEL SENATO

L'esame delle singole modificazioni consentirà di precisare l'atteggiamento della Commissione.

Commissione consultiva (articolo 1).

Il Senato ha precisato che i quattro magistrati componenti la Commissione devono essere in servizio, quali giudicanti o requisiti, rispettivamente presso la Corte di cassazione, la corte di appello, il tribunale e la pretura.

L'esperienza dei vari uffici giudiziari non è tanto assicurata dall'attuale appartenenza ad uno di essi, ma piuttosto dal servizio effettivamente prestato; e questo il Consiglio superiore della magistratura può valutare in concreto, indipendentemente dai nominalismi della norma.

Ad ogni modo, la Commissione giustizia ha accolto la modificazione, intendendola come riaffermazione della necessità che siano presenti nell'organo consultivo magistrati che portino l'esperienza dei diversi uffici giudiziari.

Poteri del difensore (articolo 2 n. 2).

Si è inteso prevedere espressamente che il difensore possa adempiere il suo ufficio in

piena libertà, specialmente con riferimento a possibili incriminazioni per reati specifici che, ove proposte nel corso del dibattimento, potrebbero porlo in situazione psicologica di inferiorità verso il pubblico ministero.

Ausiliari tecnici del giudice (articolo 2 n. 5).

Il Senato ha ritenuto di riaffermare l'esigenza che partecipino al processo ausiliari tecnici, dotati di idonei mezzi meccanici, per la redazione degli atti processuali.

Personalità dell'imputato (articolo 2 n. 6).

La Camera aveva ritenuto indispensabile un giudizio sulla personalità dell'imputato, ovviamente per il caso di sua colpevolezza; aveva, in conseguenza, prevista la possibilità di acquisire nel corso del processo elementi atti a consentire una compiuta conoscenza del soggetto.

Il Senato, mentre si è preoccupato di precisare che gli accertamenti possono essere compiuti soltanto nel giudizio di merito ed in contraddittorio, li ha limitati unicamente all'imputabilità e li ha dichiarati semplicemente facoltativi.

La richiesta di un effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato — che è molto più ampio di quello sulla imputabilità — risponde all'esigenza, tante volte sottolineata, che il giudice conosca bene colui che è sottoposto al suo giudizio.

Già l'articolo 133 del codice penale prescrive espressamente, ai fini della graduazione della pena, che sia tenuto conto non soltanto della intensità del dolo o del grado della colpa (comma primo n. 3), ma altresì della capacità a delinquere del colpevole (comma secondo) quale può desumersi: dai motivi a delinquere e dal carattere del reo (n. 1); dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato (n. 2); dalla condotta contemporanea o susseguente al reato (n. 3); dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo (n. 4). Il Senato, nelle modifiche recentemente apportate al libro primo del codice penale, ha lasciato intatta la disposizione. Ora è risaputo che oggi tali elementi vengono considerati soltanto se ve ne è traccia nel fascicolo processuale, mentre raramente sono oggetto — agli effetti dell'applicazione della pena — di specifici accertamenti.

Ma, ancora più a monte, la compiuta conoscenza della personalità dell'imputato è utile per la stessa determinazione degli elementi

di alcuni reati, di talune cause di giustificazione e circostanze attenuanti, nonché in altri casi.

Non è seriamente contestabile, perciò, la necessità che il giudice conosca l'imputato tanto da poterne valutare convenientemente la personalità.

Tale conoscenza gioverà, com'è ovvio, nella generalità dei casi, allo stesso imputato. E non tocca affatto il tema della sua responsabilità, che è materia del tutto diversa. Che se potrà qualche volta anche diventare elemento che lo danneggia, non potrà certo rifiutarsi uno strumento che consente di operare in modo più esatto e più giusto.

È per questo che la Commissione ritiene di dover proporre il ripristino della disposizione che impone un effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato. La Commissione affari costituzionali ha concluso nello stesso senso.

La Commissione — nell'intento di accogliere tutte le modificazioni introdotte dal Senato che non turbino il disegno di fondo — ha ritenuto di premettere la disposizione ripristinata al testo del n. 6 così come modificato dal Senato. Senonché, così integrato, il n. 6 viene a significare che il giudice deve esprimere un effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato, e tuttavia può acquisire gli elementi che gli occorrono soltanto ai fini dell'accertamento dell'imputabilità. Il che non sembra ammissibile.

Il relatore propone, perciò, che nella seconda parte del n. 6, ferme restando le precisazioni introdotte dal Senato, non necessarie ma utili — circa il compimento delle ricerche nel solo giudizio di merito e nel contraddittorio delle parti — la Camera voglia eliminare l'inciso « ai fini dell'accertamento dell'imputabilità », che è inutilmente ed anzi pericolosamente limitativo.

Ricerche peritali (articolo 2 n. 7).

Il Senato, respinta una isolata ma vivace critica alla necessità del riordinamento dell'istituto della perizia che assicuri, tra l'altro, la massima competenza tecnica e scientifica dei periti, e consenta finalmente anche la perizia criminologica — così come proposto dalla Camera — ha ammesso pure, esplicitamente, la possibilità che si compia, indagine psicologica sul minore che sia parte offesa di reati contro la moralità pubblica e il buon costume. La Commissione è d'accordo.

In tema di riordinamento dell'istituto della perizia, tuttavia, la Commissione ha ritenuto di dover prescrivere l'osservanza, nei congrui casi, delle regole della interdisciplinarietà della ricerca e della collegialità dell'organo peritale. La innovazione è da ritenersi ammissibile dal punto di vista regolamentare, per le implicazioni che derivano dall'emendamento aggiuntivo del Senato.

Insufficienza di prove (articolo 2 n. 8).

Anche al Senato si è riprodotta la battaglia tra abolizionisti e conservatori della formula dubitativa. Hanno prevalso questi ultimi, sia pure su una tesi non integralista e, tuttavia, solo apparentemente intermedia: l'abolizione della formula nella sola fase istruttoria.

A parte la improprietà della espressione adottata — la formula si riferisce non alla fase processuale in genere ma alla sola sentenza — gli argomenti con cui è stata sostenuta la battaglia sono più suggestivi che fondati.

L'assoluzione per insufficienza di prove non è compatibile con il processo accusatorio, nel quale l'accusa se non è pienamente provata deve cadere. Meno ancora è compatibile con la presunzione di innocenza (articolo 27 comma secondo della Costituzione) che è principio fondamentale del nuovo processo. Pertanto non si giustificano i timori — sui quali si è insistito al Senato — che la soppressione della formula dubitativa finisca per ritorcersi a danno dell'imputato.

La esclusione della formula dalla sola sentenza istruttoria, d'altra parte, in un processo come il nuovo, che non avrà una vera e propria fase istruttoria, ma una semplice acquisizione di atti non rinviabili al dibattimento — e su questo lo stesso Senato ha convenuto, sia pure con una certa reticenza (vedi n. 38 del suo testo) — non ha alcun significato né giuridico né pratico; è ovvio, infatti, che il giudice istruttore, se non sarà certo della innocenza dell'imputato, dovrà chiedere il dibattimento. Del tutto superflua, perciò, appare la esclusione, e costituisce una mera lustra per gli abolizionisti cui in effetti, malgrado le apparenze, non si è concesso nulla.

La posizione assunta dal Senato corrisponde a quella sostenuta da molti studiosi e pratici in questi ultimi tempi. Tuttavia essa, mentre è coerente con l'economia del vecchio processo, non si inquadra affatto nelle strutture del nuovo. Sorge, anzi, il dubbio che anche questo sia uno degli strumenti usati dai « con-

servatori » per fare del nuovo un semplice processo « gattopardesco », nel quale i cambiamenti (meramente esteriori) servono proprio per lasciare le cose come prima !

È superfluo qui insistere sui fondamenti costituzionali, scientifici e pratici della abolizione della insufficienza di prove, dei quali si è ampiamente trattato in precedenza. Conviene soltanto richiamare le ragioni politiche e morali che impongono la scelta abolizionista. L'imputato ha il diritto di uscire completamente libero da addebiti e perfino da sospetti tutte le volte che l'accusa non viene sufficientemente provata; mentre la società ha il diritto di esigere dal giudice una risposta precisa, non quella che esitazioni, incertezze, scrupoli, o magari compiacenza, pietismo e perfino pigrizia — tutti indistintamente « difetti » del giudice, e comunque aspetti di una personalità debole — frequentemente fanno mancare, con il consenso della stessa legge vigente, lasciando, di fatto, aperti anche casi clamorosi. (C'è, forse, da richiamare le conclusioni, oggi tristemente all'ordine del giorno, di tanti processi di « mafia » ?).

Ed è inutile insistere sulla realtà ineliminabile del dubbio del giudice. Questo è un fatto suo privato, che continuerà a tenersi per sé, limitandosi magari a darne atto nella motivazione della sentenza. La società ha investito il giudice per avere una decisione, non... l'oracolo di Delfo: « *ibis et redibis* (:) non (:) *morieris in bello* » !

Nel confermare la sua scelta abolizionista, la Commissione ribadisce che la insufficienza delle prove a carico importa la conclusione della non raggiunta prova di colpevolezza, e perciò della assoluzione dall'addebito. Ne propone, perciò, alla Camera la soppressione in ogni caso.

Competenza (articolo 2 n. 9).

La modificazione formale apportata dal Senato alla prima parte intende porre più chiaramente sullo stesso piano, ai fini della competenza, il criterio della entità della pena irrogabile e quello della qualità del reato. La precisazione è opportuna.

Sostanziale, invece, è l'altra riguardante la soppressione della seconda parte, che stabiliva la competenza della corte di assise per i delitti (cosiddetti) obiettivamente politici e per i più gravi delitti. Ha ritenuto, in proposito, il Senato che, mentre per questi ultimi l'esplicito richiamo alla competenza della corte di assise è superfluo, dato che non si

specifica alcun'altra competenza, per i primi non si giustifica, in un regime democratico, un giudice di particolare composizione.

Connessione (articolo 2 n. 10).

Il Senato, piuttosto che eliminare la connessione facoltativa, come aveva proposto la Camera, si è preoccupato di chiedere che la determinazione del giudice competente obbedisca a criteri precisi e niente affatto discrezionali.

Per la verità, la Camera aveva ritenuta scontata questa regola e superflua ogni precisazione di fronte al chiaro ed assorbente principio del giudice naturale (articolo 25 comma primo della Costituzione). Aveva piuttosto, e proprio in omaggio al principio del giudice naturale, inteso escludere ogni possibilità di derogarvi per ragioni non essenziali e di mera convenienza. Anche questa regola, peraltro, può ritenersi implicita, e la Commissione non insiste sulla formulazione della Camera.

Il Senato ha, poi, previsto la possibilità che, su richiesta dell'imputato che vi abbia interesse, siano separati procedimenti connessi, anche in sede di appello.

Serie perplessità genera, in proposito, la « previsione dell'impugnazione nel merito ».

Che cosa ha inteso dire il Senato ? Che l'imputato che chiede la separazione potrà poi impugnare la decisione (negativa, evidentemente) del giudice soltanto con l'impugnazione della sentenza di merito ? Ovvero che, nel dolersi (immediatamente) della decisione di non separare i procedimenti, potrà impugnare contemporaneamente anche il merito (un po' come nelle cause civili, per le quali sono richieste le conclusioni anche nel merito tutte le volte che si va al collegio) ?

Non sembra che tali interpretazioni abbiano un qualche fondamento. D'altra parte, sarebbe stato superfluo riconoscere espressamente all'imputato il potere di impugnare la decisione finale che lo riguarda anche nel merito.

L'unica spiegazione logica della disposizione è quella che, collegando la possibilità di separazione anche alla « sede di appello », riconosca all'imputato che abbia appunto chiesto la separazione in secondo grado il potere di ottenere un giudizio di terzo grado anche nel merito. Il che non sembra assolutamente giustificabile, considerato che la connessione può avere una qualche influenza sui tempi del giudizio ma non anche sulla idoneità e correttezza di esso; né, comunque, oppor-

tuno, essendo facile prevedere che di questa possibilità si finirebbe per abusare, magari al solo scopo di portare il procedimento per le lunghe.

Il relatore, perciò, propone alla Camera di sopprimere le parole finali del numero 10: « con previsione dell'impugnazione nel merito ».

Giudice di rinvio (articolo 2 n. 12).

Il Senato ha proposto che — come il giudice di rimessione, per il quale la Camera aveva provveduto (v. numero 11) — anche il giudice di rinvio a seguito di annullamento sia scelto sulla base di criteri oggettivi.

Azione civile (articolo 2 nn. 13-15 e 20-23).

Il Senato ha introdotto solamente modificazioni formali.

Riapertura dell'istruzione (articolo 2 n. 19).

Con una disposizione inserita inopinatamente in mezzo ai criteri direttivi dell'esercizio dell'azione civile, il Senato ha richiesto una rigorosa disciplina della riapertura dell'istruzione e del nuovo (*sic!*) promovimento dell'azione penale dopo l'archiviazione, con idonee garanzie per l'imputato.

Se i problemi fossero stati posti al momento giusto e nella sede competente, sarebbe apparso certo evidente che essi, rilevanti per il vigente processo penale, non interessano altrettanto nel nuovo.

Si è già detto che le nuove regole processuali non prevedono più una istruzione vera e propria, ma una semplice delibazione della necessità o meno del dibattimento. Non si potrà riaprire, perciò, una fase che non si è potuta chiudere per il fatto stesso che... non esiste.

Ma, a parte l'improprietà della espressione, l'emendamento introdotto dal Senato fa evidentemente riferimento alla possibilità di nuovi atti di istruzione circa un fatto per cui già l'imputato sia stato prosciolto dal giudice istruttore. Orbene questa ipotesi non ha bisogno nel nuovo codice di una disciplina altrettanto solenne quale quella vigente per una serie di ragioni.

Innanzitutto, una volta prevista la soppressione della insufficienza di prove — quanto meno nella sentenza istruttoria, come pure il Senato ha ammesso — non potrà più chiedere la riapertura dell'istruzione anche l'imputato

prosciolto con formula dubitativa, ma soltanto il pubblico ministero. Ma questo significherebbe semplicemente un nuovo esercizio di azione penale che, sulla base di nuovi elementi, ricostituisce il rapporto processuale ormai concluso sulle diverse posizioni precedenti. Per la regola del *ne bis in idem* non sarebbe ammissibile una mera ripetizione di quanto è stato già fatto prima: perciò la presenza di nuovi elementi è indispensabile sia per la nuova azione penale, sia per i nuovi atti di istruzione. Si tratta di una regola logica elementare che, come tale, non è necessario scrivere in una legge di delega.

D'altra parte, il nuovo processo assegna al giudice istruttore una funzione agile e sollecita, niente affatto paragonabile a quella che egli svolge nell'attuale istruzione formale. Gli accertamenti sostanziali saranno compiuti in dibattimento: sicché la fase istruttoria non avrà non solo la completezza di oggi, ma neppure quel certo contenuto di verità che la avvenuta delibazione del merito oggi le fa assegnare. Perciò la sentenza istruttoria di proscioglimento costituirà un semplice atto conclusivo del rapporto processuale, un mero strumento processuale, rilevante soprattutto per la funzione (di escludere la necessità del dibattimento) ma non altrettanto per il contenuto: tanto vero che è escluso che possa diventare irrevocabile e fare stato (v. numero 17). Non avendo, dunque, la sentenza istruttoria di proscioglimento il rilievo che ha oggi e tanto meno valore definitivo in rapporto al merito del processo, non appare necessaria una solenne e rigorosa procedura per compiere nuovi atti di istruzione: questi sono ammissibili per la sola presenza di nuovi elementi prospettati dalla accusa.

Le ragioni innanzi considerate non escludono, per la verità, che si possa, ed anzi si debba regolare nel nuovo codice il compimento di successivi nuovi atti di istruzione. La Commissione, tuttavia, ha ritenuto che non sia opportuno trattarne espressamente nella legge delega soprattutto per evitare che dalla regolamentazione di questa marginale materia possa ricavarci la necessità di dare maggiori estensione e contenuto all'istruzione: esattamente per la ragione opposta a quella considerata dai sostenitori dell'emendamento del Senato.

Meno ancora si giustifica la rigorosa regolamentazione del promovimento dell'azione penale dopo una precedente archiviazione. Qui ogni vincolo, sia pur minimo, oltre che inopportuno, può essere addirittura dannoso agli effetti della giustizia.

Come è noto, oggi l'archiviazione può avvenire dopo che il pubblico ministero ha potuto svolgere una serie di accertamenti in ordine al fatto denunciato, e perfino una vera e propria istruzione: appunto l'istruzione sommaria. Nel nuovo processo, invece, il pubblico ministero avrà appena la possibilità di compiere, in un tempo inferiore ai quaranta giorni (cfr. n. 34), indagini preliminari limitate esclusivamente a quelle che gli consentano di formulare l'imputazione. Può ben avvenire, perciò, che in un primo tempo, con le limitate possibilità di cui dispone, egli non riesca ad accertare la fondatezza della denuncia: donde la richiesta di archiviazione. Ma come gli si potrà impedire, o anche soltanto limitare, l'acquisizione di nuovi elementi, e magari la semplice utilizzazione di fonti di prove che gli potranno pervenire dalla polizia giudiziaria o altrimenti?

La rigorosa disciplina richiesta dal Senato sembra riferirsi soltanto al promovimento dell'azione penale dopo l'archiviazione, e non invece all'azione di accertamento — che è precedente — del pubblico ministero. Ma è ovvio che appunto questa è nella presente sede rilevante, non l'esercizio dell'azione penale che costituisce un mero adempimento, peraltro doveroso (articolo 112 della Costituzione), una volta che si posseggano elementi validi.

È vero che, senza esatti confini, il pubblico ministero potrebbe in pratica eseguire, in relazione a un caso, accertamenti continui, anche al di là dei quaranta giorni previsti dal nuovo codice. Ma — a parte la natura meramente « sollecitatoria », per così dire, di tale termine — non si comprende perché si debba impedire a un organo di accusa di svolgere per suo conto richieste ed indagini, nell'ambito di quelle consentitegli con rigorosa delimitazione. Forse che non può farlo anche la polizia? Nell'uno e nell'altro caso siamo fuori del procedimento penale vero e proprio, che inizierà soltanto con l'eventuale esercizio dell'azione penale: sicché gli elementi raccolti non avranno valore di per sé, e quindi non potranno nuocere direttamente al sospettato.

La Commissione, perciò, ritiene che anche questa parte dell'emendamento approvato dal Senato vada respinta. Essa, peraltro, contiene anche una imprecisione: parla, infatti, di « nuovo promovimento dell'azione penale dopo l'archiviazione », laddove è ormai opinione largamente diffusa, e accettata dalla più autorevole dottrina, che attraverso la richiesta di archiviazione non si promuova l'azione penale. Non basta, infatti, richiedere al giudice istrut-

lore il provvedimento di archiviazione per considerare stabilito il rapporto processuale: questo tende proprio ad iniziare il procedimento, non a impedirlo, come appunto fa l'archiviazione.

Doveri della polizia giudiziaria (articolo 2 n. 27).

Il Senato ha aggiunto agli altri doveri della polizia giudiziaria anche quello di « riferire immediatamente al pubblico ministero... le fonti di prova » del reato.

Il termine « notizie del reato », usato dalla Camera ed accettato pure dal Senato, è così vasto da comprendere anche le fonti di prova e, comunque, tutto ciò che la polizia conosce del reato. Viceversa, lo specifico richiamo alle « fonti di prova » delimita gli adempimenti della polizia, e perciò riduce la portata delle « notizie del reato » alle essenziali superficiali comunicazioni.

Pertanto, la Commissione propone di ripristinare il testo approvato dalla Camera.

Verbalizzazione degli atti di polizia (articolo 2 n. 28).

La Camera escluse a suo tempo la verbalizzazione dell'esame dei testimoni e dei sospettati del reato, compiuto dalla polizia giudiziaria, ritenendo che non dovesse darsi forma documentale, e tanto meno valore di processo verbale fidefaciente, alle dichiarazioni assunte dalla polizia nel corso della sua limitata attività di « prendere notizia dei reati » e di assicurarne le fonti di prova. Solo il pubblico ministero e il giudice possono verbalizzare le dichiarazioni delle persone sentite, ed esclusivamente per i fini della fase processuale che dirigono. Non essendoci posto nel nuovo processo per la prova privilegiata costituita dai verbali della polizia, è superfluo, inopportuno e perfino pericoloso redigerli. Potrà l'ufficiale di polizia riferire su quanto gli fu dichiarato; ma la sua testimonianza, pur essendo qualificata, non potrà essere affatto privilegiata. Quanto al possibile difetto di ricordi, nulla vieta che egli consulti appunti o magari le relazioni che avrà dovuto redigere per gli atti dell'ufficio o per il pubblico ministero.

Al Senato si è accesa la stessa disputa sull'opportunità o meno della verbalizzazione. C'era chi la voleva per eliminare la possibilità di una deformazione successiva di quanto acquisito immediatamente dalla polizia giudiziaria.

ria, e chi la respingeva per le ragioni sostenute alla Camera. A conclusione di vivaci contrasti, si è raggiunto il compromesso di mantenere fermo il divieto di verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria, e di imporla invece al pubblico ministero su quanto riferitogli dalla stessa polizia.

La soluzione adottata è veramente sconcertante.

Evidentemente la verbalizzazione serve a consacrare le informazioni fornite dalla polizia giudiziaria. Ma questo serve a perpetuare, di fatto, il valore privilegiato di quanto già oggi riferisce la polizia con il meno solenne rapporto di polizia giudiziaria. Per evitare il pericolo di dispersione e di deformazione dei ricordi affidati eventualmente alla sola memoria dell'ufficiale o dell'agente di polizia, chi vieta al pubblico ministero di farsi riferire per iscritto? Questa, peraltro, sarà probabilmente la regola, quanto meno per non dover anche il pubblico ministero affidare tutto alla sua memoria.

Ma il problema si era posto di fronte all'esigenza di fermare in un verbale le dichiarazioni rese dal testimone o dal sospettato di reato alla polizia giudiziaria, per assicurarne la genuinità. Invece, con la decisione adottata, il Senato non ha affatto risolto il problema; anzi ha posto le premesse per complicarlo ed esasperarlo, nel senso che la dichiarazione dell'ufficiale od agente di polizia giudiziaria assunta a verbale finirà per costituire un punto fermo, anche quando — e l'ipotesi è tutt'altro che rara! — essa non corrisponde affatto a quanto a lui fu a sua volta dichiarato.

Insomma, mosso da un'esigenza, quella di rendere certe le dichiarazioni rese alla polizia, il Senato ha provveduto a soddisfarne una altra tutt'affatto diversa: quella di fermare le notizie, riferite dalla polizia; per giunta con uno strumento superfluo ed anzi pericoloso.

Per le ragioni innanzi dette, la Commissione ritiene che la Camera debba sopprimere la prima parte del numero 28, così come introdotta dal Senato.

Doveri del pubblico ministero nei confronti degli arrestati e dei fermati (articolo 2 n. 28).

Il Senato, ritenendo lacunosa la disciplina stabilita dalla Camera in ordine al trattamento degli arrestati e dei fermati da parte del pubblico ministero, l'ha sostituita in parte con un'altra inutilmente complessa e superflua, e certamente meno efficace ed adeguata.

Una lettura appena attenta del criterio da noi proposto consente di desumere le regole semplici e perentorie che qui si riassumono.

L'arresto, come è noto, è soggetto a convalida ma non a scadenza predeterminata. A rigore, nulla potrebbe impedire — e in ciò è la grave mancanza dell'emendamento approvato dal Senato — che l'arrestato resti a disposizione del pubblico ministero per tutti i quaranta giorni che egli ha a disposizione per l'esercizio dell'azione penale. La Camera, perciò, stabilì l'obbligo del pubblico ministero di procedere immediatamente nei confronti dell'arrestato, o con la richiesta di giudizio immediato ovvero con la richiesta di istruzione, considerando che la flagranza offra già di per sé elementi sufficienti per formulare l'imputazione e promuovere l'azione penale.

Il fermo, invece, ha una validità limitata a un periodo determinato. Nei confronti del fermato, perciò, la Camera stabilì che il pubblico ministero debba esercitare l'azione penale prima che scada la validità del provvedimento: ovviamente sempre che riesca ad acquisire entro lo stesso periodo gli elementi necessari. Diversamente il fermo viene automaticamente perento, e il pubblico ministero può continuare i suoi accertamenti con il sospettato libero.

La Camera non ha previsto espressamente la possibilità di trasformazione del fermo in custodia preventiva o in altra misura di coercizione personale, considerando che, se e quando questa esigenza (istruttoria: cfr. n. 46) dovesse sorgere, dovrebbero essersi acquisiti elementi sufficienti già per esercitare l'azione penale. Vi provvederebbe, perciò, il giudice istruttore subito dopo essere stato officiato dal pubblico ministero, senza bisogno di particolare disposizione.

Con le modificazioni introdotte, e cioè statuendo che l'arrestato o il fermato debba essere posto a disposizione del giudice istruttore prima che scada la validità del provvedimento, senza preoccuparsi dell'effettivo esercizio dell'azione penale, il Senato non ha affatto migliorato la posizione del trattenuto, mentre ha creato tutta una serie di gravi problemi. Che dovrà fare il giudice istruttore se ancora non è stato officiato dal pubblico ministero? E come potrà disporre una misura di coercizione, se non sa ancora se dovrà procedere, e tanto meno se ricorrono le condizioni previste (esigenze istruttorie)? E se il pubblico ministero, specialmente in relazione ai fermati, riterrà di non poter esercitare l'azione penale?

La Commissione, perciò, propone di ripristinare integralmente il testo della Camera. È del tutto superflua l'ultima parte contenente prescrizioni per il giudice istruttore.

Piuttosto, la discussione — già conclusa alla Camera e in corso al Senato — sulle proposte modificazioni all'articolo 135 del vigente codice di procedura penale, relativamente alla possibilità dell'imputato detenuto di conferire con il proprio difensore, ha posto il problema anche per gli arrestati ed i fermati.

Il Senato, approvando la proposta di legge Zuccalà ed altri (Senato, n. 1286), stabilì che, durante l'istruzione, il difensore ha diritto di conferire con l'imputato detenuto, senza bisogno di autorizzazione, subito dopo il deposito dei processi verbali di interrogatorio, di cui all'articolo 304-*quater*, primo comma. La Camera ritenne, invece, di dover riconoscere tale diritto « sin dal momento dell'arresto o del fermo » (v. stampati Camera nn. 2935 e 2722, e Senato n. 1286-B).

Sulla base di tale decisione, peraltro non ancora definitiva, la Commissione ha ritenuto di proporre che il difensore abbia la possibilità di « conferire con l'indiziato in stato di arresto o di fermo prima dell'interrogatorio », nonché di assistere all'interrogatorio da parte del pubblico ministero.

Dopo aver obiettivamente riferito sui motivi della decisione, il relatore non può estimersi dal richiamare l'attenzione della Camera sulla pericolosità della decisione adottata. Non per niente la precedente analoga decisione non è stata approvata dal Senato, che ha invece proposto di ritornare al suo testo originario.

L'arrestato è gravato dalle prove costituite dalla stessa flagranza, e perciò può considerarsi sostanzialmente imputato anche prima dell'esercizio dell'azione penale: si giustifica, adunque, ed anzi si impongono, tutte le garanzie per la sua difesa.

Il fermato, invece, è un mero indiziato di reato, del quale si sospetta che possa darsi alla fuga. Nessun elemento concreto esiste ancora a suo carico: anzi il suo fermo serve appunto per convalidare eventualmente gli indizi che su di lui gravano. Non si giustifica, perciò, ed anzi è del tutto controproducente ai fini delle indagini, la possibilità del difensore di conferire con lui prima che sia interrogato e di assistere allo stesso interrogatorio.

Il relatore, pertanto, propone alla Camera di consentire per il solo arrestato che il difensore conferisca preventivamente con lui ed assista all'interrogatorio.

Attribuzioni del pubblico ministero (articolo 2 n. 30).

Il Senato ha voluto precisare che le indagini preliminari di pertinenza del pubblico ministero devono essere limitate esclusivamente alla esigenza di « adempiere all'obbligo di cui al n. 34 », cioè di richiedere o l'archiviazione o gli atti di istruzione.

A parte la scarsa eleganza di un testo legislativo che, senza necessità, rinvia ad altro testo, per giunta successivo, la determinazione del proprio contenuto, l'emendamento allarga senza limiti la fase delle indagini preliminari del pubblico ministero. Questi, infatti, potrebbe, in base al nuovo testo, fare tutto quanto ritiene necessario per arrivare o alla richiesta di archiviazione o a quella di atti di istruzione, perfino una vera e propria istruzione sommaria come fa oggi, per giunta senza più neppure il limite dei casi di flagranza o di confessione o di evidenza della prova di cui all'articolo 389 del vigente codice.

Invece il nuovo codice, nel precisare la qualità di « parte » del pubblico ministero, dovrebbe pure limitargli i poteri a quelli indispensabili per l'esercizio delle sue funzioni di accusa. Orbene, per l'esercizio dell'azione penale — suo compito essenziale — ovvero per la richiesta dell'archiviazione è sufficiente che gli siano riconosciuti i poteri sufficienti per formulare l'imputazione, cioè per riconoscere che esiste un reato e per definirlo. Di qui la ragione del testo approvato dalla Camera.

Il Senato ha creduto di scorgere una « imperfezione » in questa formulazione, evidentemente pensando che non occorra formulare l'imputazione quando si chiede l'archiviazione. È esatto. Tuttavia, è ovvio che nella ricerca degli elementi per accertare la sussistenza del reato e per qualificarlo è incluso anche il risultato negativo: quando questi elementi non si ritrovano, il pubblico ministero deve richiedere l'archiviazione.

La Commissione, perciò, propone il ripristino del testo approvato dalla Camera.

Procedimento per decreto (articolo 2 n. 31).

Il Senato ha introdotto tra gli altri criteri della delega quello di un procedimento per decreto, ammissibile solo quando deve essere irrogata una condanna a pena pecuniaria, richiedendo le più assolute garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione.

La Camera non aveva guardato con simpatia a questo procedimento, così anomalo che può concludersi nella sua prima fase senza

che l'imputato abbia mai preso contatto con il giudice. Il fatto che il decreto di condanna possa essere emesso senza che l'imputato si sia potuto neppure disculparsi preventivamente non sembra costituzionalmente corretto, malgrado la nota sentenza della Corte costituzionale.

Né il Senato ha previsto niente in merito, limitandosi a richiedere le garanzie per la difesa solo per la fase dell'opposizione.

Ad ogni modo, la Commissione non ha difficoltà ad accettare l'innovazione, non essendo l'istituto in contrasto con le linee del nuovo codice.

La modificazione che si propone è inerentemente formale.

Disciplina del processo pretorile (articolo 2 n. 32).

Il Senato ha prescritto al legislatore delegato di disciplinare il procedimento innanzi al pretore, « in considerazione della mancanza del pubblico ministero presso tale giudice ».

Comunque voglia interpretarsi questa disposizione, è certo che non contiene alcun principio o criterio direttivo cui il Governo debba attenersi. Al più contiene un... avvertimento: quello di ricordarsi che non c'è il pubblico ministero presso il pretore!

Tuttavia, siccome un significato alla norma occorre pur darlo, si può interpretare la decisione del Senato in un solo modo: la richiesta di mantenere il procedimento dinanzi al pretore. E in questi termini è stato motivato l'emendamento.

Tutto ciò — mentre si discute del mantenimento o meno del pretore, e dell'istituzione del giudice unico di primo grado, e dopo che già sono state avanzate autorevoli proposte soppressive di quel giudice: ricorderemo soltanto quella della commissione ministeriale per il nuovo ordinamento giudiziario e lo schema di disegno di legge per l'istituzione del giudice di pace — sembra assolutamente inopportuno.

Non si può definire la questione in una sede non propria e con un provvedimento indiretto e parziale. Il procedimento pretorile rimarrà se rimarrà il pretore: ma questo dovrà essere deciso con il nuovo ordinamento giudiziario.

Il problema non riguarda, invece, il procedimento per decreto, essendo esso attribuito a qualsiasi giudice: sia il pretore, sia il giudice di pace (alle funzioni di quest'ultimo,

anzi, sembra particolarmente adeguato), e perfino al giudice unico di primo grado.

La Commissione, perciò, propone di non accogliere l'innovazione introdotta dal Senato.

Giudizio direttissimo (articolo 2 n. 33).

Al Senato non è piaciuto il nostro « giudizio immediato », e al suo posto si è introdotto il « giudizio direttissimo » che può essere richiesto dal pubblico ministero, anche nei confronti di imputati non detenuti, ove non sia necessario procedere ad indagini istruttorie e l'imputato lo... abbia già richiesto (*sic!*), o comunque sia d'accordo con lui!

Non è soltanto questione di nomi. La Camera aveva denominato « immediato » il giudizio senza istruzione, non tanto per odio a un termine assai più consueto nel gergo ferroviario, quanto per non confonderlo con lo istituto vigente, dal quale in effetti differisce profondamente. Esso, infatti, è ammissibile anche nei confronti di imputati non detenuti, e dev'essere in ogni caso disposto dal giudice istruttore, cui soltanto compete di decidere in materia di sottoposizione a giudizio.

Su questo punto, è stato affermato al Senato che la valorizzazione del giudice istruttore non si concilia con lo schema classico del procedimento accusatorio. Per la verità, il classico procedimento accusatorio non conosce neppure il giudice istruttore; ma certo non fa dipendere dalla mera richiesta della accusa la sottoposizione a giudizio, che invece è sempre decisa dal giudice, perfino in udienza pubblica. E, a parte il fatto che noi abbiamo sempre detto che non riteniamo riproducibile nessun classico processo accusatorio, perché il processo penale è diverso e tipico in ogni ordinamento, siamo persuasi che non si debba rinunciare alla garanzia che il giudizio sia disposto non da un organo di parte qual'è, e non può non essere, il pubblico ministero, ma da un organo imparziale: appunto il giudice.

L'emendamento approvato dal Senato continua a riconoscere al pubblico ministero il potere di disporre autonomamente questo giudizio senza istruzione, e inoltre pone come condizione la concorrente richiesta dell'imputato.

Noi riteniamo che in una materia così caratteristicamente pubblicistica, come è quella che disciplina il processo penale, non sia ammissibile alcun potere dispositivo del privato. Se l'istruzione del nuovo processo dovrà essere compiuta dal giudice istruttore, limitatamente agli atti non rinviabili, non può essere

riconosciuto alle parti — al pubblico ministero e meno ancora all'imputato — il potere di disporre, sia pure d'accordo, in maniera diversa.

Per giunta, nel testo del Senato è riprodotta la disposizione del codice vigente, secondo cui il giudice del dibattimento, che sia stato richiesto del giudizio direttissimo, può invece disporre l'istruzione. Ma questa direttiva non tiene conto che nel nuovo processo l'istruzione compete proprio al giudice del dibattimento, essendo gli atti del giudice istruttore limitati solamente a quelli non rinviabili.

Anche questo inciso sembra introdotto per ribadire la necessità della istruzione classica. Ma abbiamo già ricordato come la soppressione di questa attività sia uno dei punti essenziali del nuovo ordinamento.

In ordine al potere del pubblico ministero di chiedere il giudizio direttissimo, la Commissione affari costituzionali ha rilevato che non è conforme ai principi costituzionali di tutela dell'imputato nel processo.

La Commissione giustizia, pertanto, propone di sopprimere il numero 33) del testo approvato dal Senato, e di ripristinare il giudizio immediato, così come previsto nel numero 31) del testo della Camera.

Adempimenti del pubblico ministero (articolo 1 nn. 34 e 35).

Nei numeri 34 e 35 il Senato ha introdotto semplici modificazioni formali, anche in conseguenza della disposta soppressione del giudizio immediato.

Avendo quest'ultimo la Commissione proposto di ripristinare, e ribadendo l'inopportunità di richiamare senza necessità le disposizioni di altra norma, specialmente in una legge delega, si ritiene necessario ritornare al testo già approvato dalla Camera, che specifica tra i compiti del pubblico ministero anche la richiesta di istruzione.

Interruzione dell'istruzione (articolo 2 n. 36).

Il Senato ha ripristinato una disposizione già contenuta nel disegno di legge originario — non invece in quello delle precedenti legislature — e soppresso dalla Camera d'accordo con lo stesso Governo e all'unanimità, che attribuisce al giudice istruttore la facoltà di disporre, su richiesta dell'imputato, il rinvio a giudizio prima che la istruzione sia conclusa.

Tale istituto presuppone la esistenza di una vera e propria istruzione, del tipo di quella tradizionale: il che non sarà più nel nuovo processo. Il giudice istruttore, perciò, non potrà interrompere una istruzione che egli non fa più. Gli accertamenti a lui richiesti, d'altronde, essendo non rinviabili al dibattimento per ragioni o di economia (accertamenti generici) o di urgenza (prove che possono disperdersi) o di funzionalità (atti indispensabili per stabilire se l'imputato può essere prosciolto o se invece debba essere rinviato a giudizio), sono così essenziali che non possono essere interrotti od omissi.

Anche qui, d'altra parte, vale il rilievo, già fatto avanti, della assoluta indisponibilità da parte dell'imputato di adempimenti di natura decisamente pubblicistica quali quelli che si riferiscono al processo penale. E a nulla vale insistere sul fatto che resta sempre il giudice istruttore arbitro di decidere o meno l'interruzione di questi adempimenti: se sono essenziali e non rinviabili, il giudice istruttore non potrà mai aderire alla richiesta dell'imputato.

La Commissione, perciò, propone la soppressione di questo numero, e il ripristino al suo posto del n. 31 già approvato dalla Camera, relativo al giudizio immediato.

Attribuzioni del giudice istruttore (articolo 2 n. 38).

Il Senato ha riunito nel numero 38 i numeri 33 e 34 della Camera, ritenendo « un perfezionamento tecnico e concettuale » l'unificazione di tutte le attribuzioni del giudice istruttore e considerando superflua l'indicazione della finalità della sua azione, già implicita nella sua figura.

Questa affermazione dovrebbe essere esatta, ed effettivamente non sarebbe necessario specificare, tanto più in una legge delega, le finalità di un istituto. Senonché proprio gli emendamenti — numerosi su questo aspetto — approvati dal Senato dimostrano che le finalità della nuova istruzione possono sfuggire facilmente, e comunque restare soffocate, quando si continua ad avere nel cuore l'istruttoria tradizionale.

Se il giudice istruttore deve stabilire se l'imputato può essere prosciolto, convalidando così la presunzione di innocenza, o se invece deve essere rinviato a giudizio, non si giustificano tutte le disposizioni introdotte dal Senato che chiaramente si riferiscono alla tradizionale concezione dell'istruzione: di raccolta del materiale necessario al giudizio di

filtro delle prove da sottoporre al giudice del dibattimento, e simili.

La verità è che non è superflua la precisazione della Camera, tanto più che è una novità per il nostro ordinamento processuale penale lo stesso principio della « presunzione di innocenza » che il giudice istruttore deve cercare di convalidare.

La Commissione, perciò, propone di ripristinare, al posto del n. 38 del Senato, i numeri 33 e 34 già approvati dalla Camera.

Persona offesa dal reato (articolo 2 n. 41).

Il Senato ha riconosciuto anche alla persona offesa dal reato e al suo difensore le facoltà — attribuite al pubblico ministero e ai difensori dell'imputato e della parte civile — di presentare memorie, di indicare elementi di prova, di intervenire negli accertamenti istruttori e di assistere all'interrogatorio dell'imputato e ad altri atti di istruzione.

La persona offesa dal reato non è un soggetto processuale in quanto tale, ma soltanto se — nei congrui casi — si è costituita parte civile. Non si comprende, perciò, l'attribuzione ad essa di facoltà che spettano soltanto alle « parti » del processo.

Né gli interessi della persona offesa sono tali da giustificare la possibilità che una stessa persona possa interloquire due volte nello stesso processo, una volta come persona offesa, un'altra come parte civile: la mancanza di limitazioni nell'emendamento approvato dal Senato induce a credere, infatti, che le due qualità siano da ammettersi come compatibili, e non considerarsi alternative. Meno ancora tali interessi giustificano il conseguente squilibrio del processo a danno dell'imputato: di fronte a lui starebbero insieme il pubblico ministero, la parte civile e la persona offesa. Non si dimentichi che il processo penale è nato come *duellum*, cioè come scontro tra l'accusatore e l'accusato.

La Commissione affari costituzionali ha censurato la innovazione.

La Commissione giustizia, pertanto, propone la soppressione della indicazione nel n. 41 della persona offesa dal reato.

Durata dell'istruttoria (articolo 2 n. 43).

Il Senato ha fissato in dodici mesi la durata massima dell'istruttoria, con la previsione di una proroga di sei mesi quando ricorrano giustificati motivi.

L'esperienza insegna che i termini sono sempre sfruttati al massimo, e che vi sono

sempre giustificati motivi per ottenere la proroga. Nel caso in esame, basterebbe far presente che restano ancora degli atti da compiere, e la proroga non potrebbe essere negata.

Ma una istruzione così delimitata, come quella di cui s'è discusso, non dovrebbe mai durare dodici mesi, e meno ancora essere prorogata a diciotto mesi: salvo casi eccezionali. La fissazione del termine, perciò, finirebbe per allungare, e non accorciare, la durata della istruttoria.

La Commissione, perciò, propone di sopprimere la parte del numero 43 che si riferisce alla durata dell'istruttoria. È molto meglio affidarsi al senso di responsabilità del giudice, alla sollecitazione delle parti ed eventualmente al dovere di sorveglianza degli organi superiori.

Precisazione dell'imputazione (articolo 2 numero 44).

Una istruzione completa del tipo di quella vigente è certamente in grado, quasi sempre, di determinare l'imputazione e di indicare gli elementi di prova a carico dell'imputato. Evidentemente tenendo presente tale istruttoria, il Senato ha stabilito che l'ordinanza di rinvio a giudizio deve contenere tali specificazioni.

Invece, con i limitati atti di istruzione che il nuovo ordinamento consente al giudice istruttore — e che neppure il Senato ha effettivamente ampliato: v. il testo del numero 38 — tutte queste precisazioni non sono affatto possibili.

Significa questo che l'imputato dovrà andare a giudizio senza che sia determinata la imputazione e senza che siano noti gli elementi di prova a suo carico? Certamente no. Ma dev'essere consentito all'accusa di fare nuove contestazioni anche in dibattimento. Non potrebbe ammettersi che, emergendo nel corso della istruzione dibattimentale nuove circostanze o elementi di un nuovo reato concorrente o per altra qualificazione del fatto contestato, di essi non possa conoscere il giudice. Anche nell'odierno dibattimento tali contestazioni sono ammesse. Naturalmente, l'imputato avrà diritto di chiedere, quando è necessario, un termine per la difesa.

L'accoglimento del testo approvato dal Senato è quanto meno pericoloso perché, nella sua precisa direttiva, non consente di ipotizzare la possibilità di contestazioni in dibattimento, come sopra detto. Perciò la Commissione propone la soppressione di questa parte del numero 44.

Durata della custodia in carcere (articolo 2 n. 47).

Il Senato, integrando il testo approvato dalla Camera, ha stabilito che la durata massima della custodia in carcere dell'imputato non potrà mai superare i quattro anni, dallo inizio della custodia stessa fino alla sentenza definitiva di condanna.

La precisazione è imposta dall'articolo 13 ultimo comma della Costituzione, e probabilmente non era sufficiente quella che la Camera aveva fatto, con riferimento al solo giudizio di primo grado.

Il termine di quattro anni, pur sembrando eccessivo, in effetti non dovrebbe essere raggiunto con la nuova procedura.

La Commissione propone una semplice modificazione formale, per evitare una inutile ripetizione.

Misure di coercizione disposte dal giudice del dibattimento (articolo 2 n. 50).

Il Senato ha precisato che il giudice del dibattimento può disporre misure di coercizione « per specificate inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi », al posto del richiamo fatto dalla Camera all'analogo potere del giudice istruttore.

La precisazione è opportuna, perché rende la norma più chiara e tecnicamente più elegante.

Attribuzione delle funzioni accusatorie in appello (articolo 2 n. 53).

Il Senato ha sancito il divieto di esercitare le funzioni di pubblico ministero nei gradi di impugnazione per colui che ha svolto le stesse funzioni nel procedimento di prima istanza.

La disposizione è priva di una valida giustificazione. Una volta stabilito che il pubblico ministero è parte, non si comprende perché non possa, come le altre parti, esercitare la sua funzione accusatoria in tutto il processo. Peraltro, la possibilità della coincidenza delle funzioni nella stessa persona per i gradi successivi di giudizio è praticamente limitata ai soli procedimenti di competenza della corte di assise.

Dopo aver tanto lottato per porre la difesa sullo stesso piano dell'accusa, ora si finirebbe addirittura per mettere l'accusa in condizione di inferiorità.

La Commissione, quindi, propone la soppressione del numero 53.

Poteri del giudice nell'esame diretto (articolo 2 n. 57).

Il Senato ha opportunamente integrato il criterio approvato dalla Camera in tema di esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti.

Senza fondamento la Camera aveva ritenuto che fosse una negazione o quanto meno una contaminazione del sistema accusatorio la possibilità che il giudice rivolga domande dirette, sia pure a conclusione dell'esame condotto dalle parti. I classici sistemi accusatori, a cominciare da quello inglese, prevedono l'intervento diretto del giudice. Tanto più è necessario prevederlo nel nostro ordinamento, nel quale la ispirazione accusatoria del processo non giunge fino ad attribuire la responsabilità della decisione ad organi diversi dal giudice, come la giuria, e non elimina perciò la regola fondamentale del « libero convincimento » del giudice.

Il Senato ha saggiamente contemperato le esigenze delle parti con quelle della giustizia e del giudice, stabilendo che innanzi tutto il giudice può indicare alle parti gli argomenti che a suo parere non sono stati trattati (nuovi) o non sono stati convenientemente approfonditi (incompleti). Ove le parti non provvedano in modo soddisfacente, il giudice può egli stesso rivolgersi direttamente all'imputato, ai testimoni ed ai periti. Le parti hanno in ogni caso il diritto di concludere l'esame.

Fascicoli processuali (articolo 2 nn. 59 e 60).

Uno dei punti qualificanti del nuovo processo vuole essere la « immediatezza » del rapporto tra il giudice e il caso che deve essere deciso. Ne consegue la necessità che il giudice arrivi al dibattimento spoglio di preconcetti e finanche di notizie del caso, e che apprenda direttamente dalle parti gli elementi di accusa e quelli di difesa.

La stessa regola vale anche per il giudice istruttore.

Non v'è posto, perciò, nel nuovo processo, per il tradizionale « fascicolo processuale », onnicomprensivo e solitamente di ostacolo ad una spassionata decisione. Ogni organo avrà il suo fascicolo, nel quale figureranno gli atti della fase precedente che giustificano la sua investitura (atto di accusa, indicazione delle fonti di prova, atti generici), e dal quale saranno tratti per formare il fascicolo del dibattimento soltanto gli atti generici e gli atti irripetibili. Soltanto di questi, secondo il le-

sto della Camera (cfr. numero 54) potrebbe essere data lettura in dibattimento.

Il Senato, invece, ha stabilito che gli atti delle indagini del pubblico ministero non possono essere allegati al fascicolo del giudice istruttore, e i verbali degli esami e degli interrogatori compiuti dal giudice istruttore non possono essere allegati al fascicolo del dibattimento, salvo però ad utilizzarli per il controllo delle dichiarazioni rese in dibattimento (cfr. numero 59).

Questa drastica prescrizione non consentirebbe di utilizzare gli elementi di prova generica raccolti dal pubblico ministero, né gli atti irripetibili acquisiti dallo stesso e dal giudice istruttore. Ma di questi non è possibile fare a meno.

La utilizzabilità, comunque, di tutti gli atti ai fini del controllo delle dichiarazioni rese in dibattimento è praticamente complicata e funzionalmente difficile. Il pubblico ministero potrà tener pronto il fascicolo del suo ufficio; ma chi provvederà a tener disponibile il fascicolo del giudice istruttore? Il confronto, poi, tra le due dichiarazioni — a parte la inopportunità di mettere sullo stesso piano quella resa ad un organo per sempre estraneo alla decisione e quella resa al giudice, magari sotto giuramento — una volta fatto constatare il contrasto, non per questo soltanto consentirebbe di disattendere ciò che è stato dichiarato in pubblico dibattimento. Peraltro, non si è tenuto conto del pericolo che parti poco scrupolose o semplicemente furbe richiedano il controllo proprio allo scopo di mettere il giudice a conoscenza di elementi che, magari contenuti in altra pagina del fascicolo e comunque non presentati in dibattimento, egli non dovrebbe conoscere.

L'innovazione introdotta dal Senato, dunque, esclude la considerazione di elementi essenziali per la decisione e, nella speranza di un possibile riscontro di attendibilità delle dichiarazioni rese, espone il giudice al pericolo di essere influenzato da fatti estranei al dibattimento.

Quanto agli atti generici e a quelli irripetibili, sono troppo essenziali per il giudizio per pensare che vi possa essere un solo caso in cui non saranno richiesti dalle parti o dal giudice. Tanto vale, allora, disporne in ogni caso l'allegazione al fascicolo del dibattimento: se non altro si guadagnerà tempo.

La Commissione, perciò, propone la soppressione del numero 60 del Senato e il ripristino del corrispondente e più completo numero 54 del testo approvato dalla Camera.

Impugnazione della parte civile (articolo 2 n. 64).

La Camera aveva riconosciuto alla parte civile il diritto di chiedere al pubblico ministero la impugnazione della sentenza ai fini della tutela dei suoi interessi civili, e di pretendere dal pubblico ministero un provvedimento motivato in caso di diniego.

Il Senato, invece, ha ritenuto di attribuire alla parte civile un potere autonomo di impugnazione, dopo che la Corte costituzionale le ha riconosciuto la possibilità di ricorrere per cassazione.

L'estensione giustifica delle perplessità, ma tuttavia può accogliersi.

Poteri del giudice di appello (articolo 2 n. 68).

Il Senato ha previsto espressamente che il giudice di appello possa concedere i benefici di legge e le attenuanti generiche.

Rinnovazione del dibattimento (articolo 2 n. 69).

Opportuna è la precisazione secondo cui la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello su motivata richiesta di parte è condizionata alla non manifesta infondatezza della richiesta stessa.

Esecuzione della pena (articolo 2 n. 73).

È da accogliersi la prescrizione che siano affidati esclusivamente al giudice tutti i procedimenti concernenti la modificazione e la esecuzione della pena.

Revisione (articolo 2 n. 74).

Il Senato ha escluso la possibilità della revisione ove elementi appresi dopo il giudizio facciano ritenere possibile soltanto l'irrogazione di una pena di minore gravità.

La Camera pensava ai casi gravi, nei quali la revisione potesse trasformare una pena perpetua in pena a termine. Tuttavia la Commissione si rende conto che l'istituto così esteso potrebbe essere utilizzato anche per possibili modeste riduzioni di pena, e perciò accetta la restrizione introdotta dal Senato.

Errore giudiziario (articolo 2 n. 75).

Ugualmente è d'accordo la Commissione sulla estensione della riparazione dell'errore giudiziario ai casi di ingiusta detenzione.

Menzione dei voti nella sentenza (articolo 2 n. 78).

L'innovazione introdotta dal Senato, secondo cui la sentenza debba registrare il numero dei voti espressi, pur senza la individuazione dei votanti, oltre che contraria alla nostra tradizione, appare priva di qualsiasi seria giustificazione, e invece pericolosa per il seguito della deliberazione.

Il Governo ne ha proposto la soppressione, e la Commissione concorda.

Entrata in vigore del nuovo codice (articolo 2 n. 79).

Il Senato ha proposto che il nuovo codice entri in vigore non oltre quattro mesi la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In effetti, è opportuna la previsione nella legge-delega della data di entrata in vigore della nuova disciplina, e quella indicata dal Senato appare congrua.

Copertura finanziaria (articoli 4 e 5).

Le modificazioni introdotte dal Senato riguardano il necessario riferimento ai nuovi esercizi finanziari, nei cui bilanci devono iscriversi le spese occorrenti per la redazione del nuovo codice.

CONCLUSIONE

La puntuale motivazione dell'accoglimento o del rigetto delle modificazioni introdotte dal Senato dimostra l'attenzione che ad esse ha rivolto la Commissione, e l'obiettività con la quale ha preso le sue decisioni. Ragioni tecniche o scelte politiche hanno ispirato il

suo atteggiamento, non già acrilico attaccamento alle proprie tesi o preconcepita avversione al contributo di altri.

Da anni siamo impegnati nella elaborazione di questa materia, e l'attenzione a quanto di interessante si dice in proposito è la più viva e rispettosa. Tutte le critiche che al nostro progetto sono state rivolte abbiamo vagliate, e le osservazioni valide abbiamo volentieri accolte.

Un provvedimento così importante e vivamente atteso, il primo codice dell'Italia repubblicana, elaborato dal Parlamento democratico e non da una Commissione con poteri assoluti, non può fondarsi su posizioni personalistiche e neppure su tesi di scuola, le une e le altre necessariamente in contrasto con altre posizioni e con altre tesi, ma soltanto su scelte che esprimano le linee dell'ordinamento politico-costituzionale. Orbene, sulle impostazioni da noi sostenute abbiamo avuto frequentemente il conforto di politici e di studiosi, e finanche della Corte costituzionale che, nel prospettare le possibili soluzioni di problemi sollevati dall'annullamento di disposizioni del vigente codice di procedura penale, ha indicato linee analoghe a quelle sulle quali abbiamo elaborato il nostro lavoro già nella passata legislatura.

Mentre, perciò, sottoponiamo alla vostra approvazione le conclusioni della Commissione, che per molti punti accolgono le modificazioni introdotte dal Senato, per altri propongono il ripristino del testo già approvato dalla Camera, auspichiamo che il Senato voglia rendersi conto delle ragioni da noi addotte e delle scelte adottate, in modo da confortare con la sua adesione le decisioni della Camera.

VALIANTE, *Relatore*.

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee; da quattro magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, di cui tre rispettivamente in servizio, quali giudicanti o requirenti, presso la Corte di cassazione, la Corte d'appello, il tribunale ed uno in servizio presso la pretura; da quattro professori ordinari di diritto penale o di diritto processuale, e uno di diritto costituzionale, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da due membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali uno appartenente alla giustizia militare, di grado equiparato a consigliere di cassazione, ed uno appartenente all'avvocatura dello Stato, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato; da quattro membri designati dal Ministro di grazia e giustizia.

I membri non parlamentari della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

La commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

ART. 2.

Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; previsione di garanzia per

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

1) *identico;*

2) *identico;*

la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento;

3) adozione del metodo orale;

4) non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute;

5) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase;

6) possibilità di acquisire, ai fini dell'accertamento dell'imputabilità, in ogni stato e grado del giudizio di merito ed in contraddittorio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto;

7) riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti; facoltà di compiere indagine psicologica della parte offesa quando questa sia minore e si tratti di reati contro la moralità pubblica e il buon costume;

8) abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove nella fase istruttoria;

9) determinazione della competenza per materia tenendo conto, sia del criterio quantitativo della pena applicabile, sia del criterio qualitativo del reato;

10) disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori; potere di disporre, anche in sede di appello, la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse, con previsione dell'impugnazione nel merito;

11) ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con enunciazione di norme che predeterminino i criteri di scelta del nuovo giudice; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione;

12) predeterminazione dei criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento;

3) *identico*;

4) *identico*;

5) *identico*;

6) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato; possibilità di acquisire, ai fini dell'accertamento dell'imputabilità, in ogni stato e grado del giudizio di merito ed in contraddittorio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto;

7) riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; facoltà di compiere indagine psicologica della parte offesa quando questa sia minore e si tratti di reati contro la moralità pubblica e il buon costume;

8) abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove;

9) *identico*;

10) *identico*;

11) *identico*;

12) *identico*;

13) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

14) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

15) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima;

16) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che escluda la sussistenza del fatto o che l'imputato lo abbia commesso;

17) statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile;

18) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;

19) rigorosa disciplina della riapertura dell'istruzione e del nuovo promovimento dell'azione penale dopo l'archiviazione, prevedendo per l'imputato garanzie nei confronti della richiesta di riapertura e del nuovo promovimento dell'azione penale;

20) attribuzione al giudice penale, quando la possibilità di cui al numero 18) non sussista, del potere di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

21) ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai nn. 18) e 20);

22) concessione obbligatoria, a richiesta della parte civile, della provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello;

23) facoltà del giudice di appello di sospendere la provvisoria esecuzione concessa ai sensi del n. 21);

24) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

25) attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave

13) *identico*;

14) *identico*;

15) *identico*;

16) *identico*;

17) *identico*;

18) *identico*;

Soppresso.

19) attribuzione al giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, del potere di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

20) ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai numeri 18) e 19);

21) *identico*;

22) facoltà del giudice di appello di sospendere la provvisoria esecuzione concessa ai sensi del numero 20);

23) *identico*;

24) *identico*;

delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga;

26) divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato;

27) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato e le fonti di prova, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;

28) obbligo del pubblico ministero di verbalizzare le notizie e le fonti di prova fornitegli dalla polizia giudiziaria; obbligo del pubblico ministero di liberare immediatamente coloro che sono stati arrestati o fermati fuori dei casi previsti dalla legge, o di porli a disposizione, prima che scada la validità del provvedimento, del giudice istruttore; obbligo per quest'ultimo di liberare le persone che siano state arrestate o fermate fuori dei casi previsti dalla legge, salvo che non ritenga di disporre nei loro confronti una misura di coercizione se ricorrono le condizioni previste;

29) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;

30) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente alla esigenza di adempiere all'obbligo di cui al n. 34), avvalendosi, ove occorra, della polizia giudiziaria che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti;

31) previsione del procedimento per decreto solo per condanne a pene pecuniarie, e con le più assolute garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione;

32) disciplina del procedimento innanzi al pretore in considerazione della mancanza del pubblico ministero presso tale giudice;

33) potere del pubblico ministero di richiedere il giudizio direttissimo, anche nei confronti di imputati non detenuti, ove non sia necessario procedere ad indagini istruttorie e l'imputato ne faccia richiesta, con facoltà del giudice del dibattimento di disporre l'istruzione;

34) obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro e non oltre 40 giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia,

25) *identico*;

26) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;

27) obbligo del pubblico ministero di liberare immediatamente coloro che sono stati arrestati o fermati fuori dei casi previsti dalla legge; di esercitare l'azione penale subito nei confronti degli arrestati, e, prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti dei fermati, ponendoli contemporaneamente a disposizione del giudice istruttore; facoltà del difensore di conferire con l'indiziato in stato di arresto o di fermo prima dell'interrogatorio nonché di assistere all'interrogatorio da parte del pubblico ministero;

28) *identico*;

29) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente alla esigenza della formulazione dell'imputazione, avvalendosi, ove occorra, della polizia giudiziaria, che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti;

30) previsione di un procedimento per decreto solo per condanne a pene pecuniarie, e con le più assolute garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione;

Soppresso;

Soppresso;

31) obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro e non oltre 40 giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia,

querela o istanza, oppure la rimessione al giudice istruttore per gli accertamenti di cui al n. 38);

35) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di compimento degli accertamenti e degli atti di cui al n. 38), all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione della imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona indiziata di reato ed alla persona offesa l'avviso di richiesta di archiviazione;

36) facoltà del giudice istruttore di disporre, su richiesta dell'imputato, il rinvio a giudizio prima che l'istruzione sia conclusa;

37) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;

38) attribuzione al giudice istruttore del potere di compiere atti di istruzione limitati soltanto agli accertamenti generici ed agli atti non rinviabili al dibattimento, nonché a quelli indispensabili chiesti dall'imputato;

39) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento delle indagini;

40) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;

41) facoltà del pubblico ministero, dei difensori dell'imputato e della parte civile, e della persona offesa dal reato di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziali e nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali;

42) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio;

43) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria, che non può superare i 12 mesi, salvo una proroga di mesi 6 che

querela o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione;

32) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione della imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona indiziata di reato ed alla persona offesa l'avviso di richiesta di archiviazione;

33) previsione di richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non sia necessario procedere a indagini istruttorie;

34) *identico*;

35) attribuzione al giudice istruttore del potere di compiere atti di istruzione al solo fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero se sia necessario il dibattimento;

36) potere del giudice istruttore di compiere soltanto gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli indispensabili chiesti dall'imputato, per stabilire se si debba proscioglierlo o se invece si debba rinviarlo a giudizio;

37) *identico*;

38) *identico*;

39) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziali e nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali;

40) *identico*;

41) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria;

il tribunale, in camera di consiglio, può concedere quando ricorrono giustificati motivi;

44) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, nella quale sia determinata l'imputazione e risultino indicati gli elementi di prova a carico dell'imputato, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento;

45) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento dinanzi al tribunale che decide in camera di consiglio; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio;

46) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determina particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza. Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, dinnanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti;

47) determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i diciotto mesi; determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia stessa fino al giorno in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile, in nessun caso potrà superare i quattro anni;

48) divieto di nuova custodia in carcere per lo stesso reato fino al passaggio in giudicato per la persona scarcerata a seguito di sentenza di assoluzione;

49) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio dell'istruttoria, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere, al tribunale in camera di consiglio, una proroga di tre mesi della custodia in carcere dell'imputato; se non vi provvede, o decorso questo ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato;

50) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi;

51) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

52) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha

42) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento;

43) *identico*;

44) *identico*;

45) determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i diciotto mesi, e, dall'inizio della custodia stessa fino al giorno in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile, in nessun caso potrà superare i quattro anni;

46) *identico*;

47) *identico*;

48) *identico*;

49) *identico*;

50) *identico*;

svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento;

53) divieto di esercitare le funzioni di pubblico ministero nei gradi di impugnazione per colui che ha svolto le funzioni di pubblico ministero nel procedimento di prima istanza;

54) eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa nella fase dibattimentale;

55) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti;

56) divieto di revoca dei provvedimenti di ammissione della prova senza il consenso di tutte le parti interessate;

57) esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo che decidono immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il giudice singolo possono indicare alle parti l'esame di temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità, e su di essi possono rivolgere domande dirette all'imputato, ai testi ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame;

58) obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

59) divieto, a pena di nullità, di allegare al fascicolo del giudice istruttore od a quello del dibattimento gli atti delle indagini del pubblico ministero ed i verbali degli esami degli imputati e dei testi del giudice istruttore, che possono essere successivamente utilizzati ai soli fini del controllo delle dichiarazioni rese in dibattimento;

60) diritto dell'accusa e della difesa di richiedere prima del dibattimento o nel corso di esso che gli atti compiuti in base al n. 41) — e, per gli atti contenenti dichiarazioni, solo nei casi di irripetibilità — siano allegati al fascicolo del dibattimento; facoltà del giudice di richiedere d'ufficio, nel corso del dibattimento, gli atti predetti;

61) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data: decorrenza del termine dell'impugna-

Soppresso;

51) *identico;*

52) *identico;*

53) *identico;*

54) *identico;*

55) *identico;*

56) divieto di lettura nel dibattimento di atti istruttori, con eccezione di quelli compiuti in base al numero 39) e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni;

Soppresso;

57) *identico;*

zione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento;

62) riconoscimento del diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse;

63) ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova, in caso di assoluzione dell'imputato;

64) previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili;

65) parità tra il pubblico ministero e l'imputato in ordine all'eventuale appello incidentale;

66) ammissibilità dei nuovi motivi della impugnazione;

67) divieto di *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato;

68) previsione che il giudice d'appello possa d'ufficio concedere i benefici di legge e le circostanze attenuanti generiche;

69) obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, se una parte ne faccia motivata richiesta, e nei limiti dalla stessa indicati, ove la richiesta non sia manifestamente infondata; ammissibilità della assunzione di nuove prove;

70) necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla cassazione;

71) precedenza assoluta delle notificazioni degli atti processuali penali relativi alla fase delle indagini preliminari, o della istruttoria, o del giudizio;

72) obbligatorietà della notifica al difensore, a pena di nullità, dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione;

73) giurisdizionalizzazione dei procedimenti concernenti la modificazione e la esecuzione della pena e l'applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti;

74) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che erano non imputabili, non punibili; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo;

75) riparazione dell'errore giudiziario o per ingiusta detenzione;

76) obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica nella loro madrelingua e obbligo di redigere i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari all'uso della lingua

58) *identico*;

59) *identico*;

60) *identico*;

61) *identico*;

62) *identico*;

63) *identico*;

64) *identico*;

65) *identico*;

66) *identico*;

67) *identico*;

68) *identico*;

69) *identico*;

70) *identico*;

71) *identico*;

72) *identico*;

derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

77) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati;

78) stabilire che nella sentenza si debba far menzione del numero dei voti espressi senza la individuazione dei votanti;

79) prevedere una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a quattro mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso.

ART. 4.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1973, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

ART. 5.

Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per l'anno 1971 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

73) *identico*;

Soppresso;

74) *identico*;

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.